

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 20/07/2023

### FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

in data 14 ottobre 2015 stipulava un contratto di prestito con delegazione di pagamento con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 6.600,00, da restituire mediante n. 60 rate mensili di € 110,00 ciascuna;

nel mese di aprile 2017, in corrispondenza della rata n. 18 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;

esperiva invano reclamo in data 30 dicembre 2022 richiedendo il rimborso della somma di € 759,07.

L'intermediario, confermati i fatti, resiste al ricorso ed eccepisce quanto segue.

Nel contratto sono stati chiaramente indicati tutti i costi e le spese spettanti ai soggetti intervenuti con distinta evidenza di quelle necessarie per l'attività precontrattuale e propedeutica all'erogazione del finanziamento, cosiddette "up front", che quindi non maturano nel corso del tempo, e quelle rapportate alla durata del finanziamento, c.d. "recurring", che maturano nel corso del tempo e per le quali, in sede di emissione di conteggio di anticipata estinzione, l'intermediario ha provveduto ad effettuare rimborso per il periodo di rateazione non maturato.

In sede di risposta al reclamo l'intermediario aveva proposto, per fini esclusivamente transattivi, la retrocessione di € 118,48 a titolo di commissioni di accensione del finanziamento, benché queste contrattualmente previste come non retrocedibili.



Il cliente non ha ritenuto di accettare tale proposta transattiva ed ha proposto ricorso all'ABF ritenendo dovuto il maggior importo di € 759,07, che in realtà si riferisce a commissioni di accensione, spese di istruttoria e provvigioni, tutti costi up-front.

Il ricorso non merita accoglimento.

Nulla può essere retrocesso relativamente alle commissioni di accensione del finanziamento e delle spese di istruttoria, in quanto chiaramente legate alla sola fase genetica del contratto e per loro stessa natura non rimborsabili.

Le commissioni dell'intermediario di accensione del finanziamento (commissioni up-front) sono destinate a copertura delle attività svolte un'unica volta dall'intermediario nella fase preliminare e di erogazione delle somme mutate.

Quanto alle spese di istruttoria, registro e notifica e la rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione (commissioni up front) sono invece dovute per le prestazioni relative alle attività propedeutiche e pretermesse al prestito, connesse alla mera fase precontrattuale.

Essendo stato il contratto stipulato in conformità alla legge e alle disposizioni regolamentari all'epoca vigenti, le relative clausole che escludono la rimborsabilità dei costi legati alla fase genetica del contratto non potranno che essere ritenute pienamente valide ed efficaci.

Quanto alle provvigioni corrisposte all'agente in attività finanziaria (soggetto terzo rispetto alla scrivente), la relativa attività è stata remunerata corrispondendo alla società l'importo indicato nel contratto quali provvigioni.

La stessa sentenza Lexitor non ha affrontato il tema dei costi dovuti a terzi perché nella controversia devoluta alla Corte tali costi non erano previsti. Al contrario è possibile invece affermare che la Lexitor non si riferiva ai costi finalizzati alla remunerazione di terzi quali l'agente.

Essendo pacifico tra le parti che le provvigioni sono un costo relativo all'attività e conseguente remunerazione di terzi, non vi è quindi dubbio che la domanda del consumatore non merita di essere accolta. Pertanto, nulla deve essere rimborsato a titolo di commissioni di accensione, spese di istruttoria e provvigione agente.

## DIRITTO

**1.-** Alla fattispecie che costituisce oggetto del presente giudizio è applicabile l'art. 125-sexies t.u.b., il quale disciplina il «rimborso anticipato» dei finanziamenti disciplinati dalle disposizioni del capo II (*Credito ai consumatori*) del titolo VI (*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*) t.u.b.

**2.-** L'art. 125-sexies t.u.b. ha attuato nel diritto italiano il corrispondente art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio. Sull'interpretazione di tale direttiva è intervenuta la Corte di giustizia nell'Unione europea, la quale, pronunciandosi sul c.d. caso Lexitor, ha statuito quanto segue: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

**3.-** Mediante la decisione n. 26525 del 2019, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha deciso che «il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai



*contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione». Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità». In mancanza di una clausola contrattuale del genere, il Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (articolo 1374 del Codice civile)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».*

**4.-** Successivamente, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato integralmente riformulato dall'art. 11-octies, 1° comma, lett. c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (*Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*), il quale, così come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, è entrato in vigore il 29 dicembre 2022. In tale sua nuova formulazione, l'art. 125-sexies t.u.b. recita: «1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito. 4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro».

**5.-** Mediante la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”». In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che: «il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza *Lexitor*, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.)».



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

6.- Preso atto di tale sentenza della Corte costituzionale, la Conferenza dei collegi di questo Arbitro, riunitasi il 13 febbraio 2023, ha ritenuto che, per i contratti stipulati anteriormente al 29 dicembre 2022, la quantificazione degli oneri non maturati al momento del rimborso anticipato dei finanziamenti di cui si tratta debba determinarsi secondo i criteri che sono stati stabiliti dal Collegio di coordinamento nella decisione di cui si è detto sopra

7.- Posto che il contratto di finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 29 dicembre 2022, gli oneri non maturati la cui restituzione è stata domandata dalla parte ricorrente devono essere determinati come segue:

durata del finanziamento ▶	60					
rate scadute ▶	18					
rate residue	42					
<b>TAN ▶</b>		<b>4,10%</b>				
				% restituzioni		
				- in proporzione lineare 70,00%		
				- in proporzione alla quota 50,33%		

  

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni accensione (recurring)	€ 228,85	€ 160,20	€ 115,19		€ 0,00	€ 160,20
○	commissioni gestione (recurring)	€ 314,63	€ 220,24	18,37		€ 220,24	€ 0,00
○	provv intermed credito (up front)	€ 528,00	€ 369,60	€ 265,77		€ 0,00	€ 265,77
○	spese istruttoria (up front)	€ 279,00	€ 195,30	€ 140,43		€ 0,00	€ 140,43
○						€ 0,00	€ 0,00
○						€ 0,00	€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00	€ 0,00
						<b>tot rimborsi ancora dovuti</b>	<b>€ 566,40</b>
						interessi legali	si ▼

La somma dovuta ammonta quindi a € 566,40.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 759,07), che domanda la restituzione in proporzione lineare anche per le voci up front.

8.- Al fine di distinguere tra costi recurring e up front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 20131 del 12.11.2020 di questo Collegio che, prendendo in considerazione una analoga fattispecie contrattuale, ha ritenuto recurring le “commissioni dell’intermediario mutuante di accensione del finanziamento”. Con riferimento alle “commissioni dell’intermediario mutuante di gestione del finanziamento”, ha ritenuto valido il criterio contrattuale di rimborso (nel caso di specie, peraltro, il contratto prevede il criterio pro rata temporis). Ha invece ritenuto up front le spese di istruttoria e la provvigione dovuta all’intermediario del credito. Le spese di istruttoria sono state indicate in tabella al netto degli oneri erariali di € 16,00, risultanti dal modulo SECCI.

9.- Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all’unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 566,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respigno nel resto.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA